

FONDAZIONE GIULIO E GIOVANNA SACCHETTI

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS

STATUTO

ARTICOLO 1 **COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE**

E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE GIULIO E GIOVANNA SACCHETTI - organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS", con sede in Roma (RM).

Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune non comporta la necessità di modifica dello statuto.

Il trasferimento in altro Comune dovrà avvenire per decisione del Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

La fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione ha l'obbligo di assumere nella propria denominazione la qualità di organizzazione non lucrativa di utilità sociale - ONLUS - che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo deve essere inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

ARTICOLO 2 **SCOPO**

La Fondazione non ha scopo di lucro ed ha come fine istituzionale esclusivo la tutela, la conservazione, la promozione, la valorizzazione e la diffusione del patrimonio storico, culturale e artistico con prevalente riguardo alla città di Roma e con particolare riferimento alla promozione di attività di restauro di beni aventi valore storico, artistico e culturale; si pone altresì quale finalità la promozione della ricerca e dello sviluppo scientifico, dell'istruzione e formazione nel predetto ambito e nel campo socio-sanitario; persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, promuovendo e sviluppando ogni iniziativa strumentale.

ARTICOLO 3 **ATTIVITA'**

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate negli scopi di cui all'articolo 2 del presente Statuto, ad eccezione di quelle direttamente connesse, nei limiti del comma 5 dell'articolo 10 del D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, ovvero, a titolo esemplificativo:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione

- dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;
- f) erogare premi e borse di studio;
 - g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
 - h) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;
 - i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. E' vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle alle prime direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle indicate nel presente articolo.

ARTICOLO 4 PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto da:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Unico M.sa Giovanna Zanuso Sacchetti;
- dai beni mobili od immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- da ogni altro incremento derivante dalle attività economiche, finanziarie e patrimoniali svolte direttamente od indirettamente dalla Fondazione.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate solo ed esclusivamente per il funzionamento della Fondazione e per il raggiungimento del suo scopo.

ARTICOLO 5 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio devono essere redatti, a cura del Consiglio di Amministrazione, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) il primo solo ove necessario.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alla normativa vigente tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal codice civile in tema di società di capitali, in quanto compatibili.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unità e struttura.

ARTICOLO 6 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, presieduto di diritto dal fondatore unico M.sa Giovanna Zanuso Sacchetti.

Gli altri membri del Consiglio, da minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) anche in numero pari, sono nominati dal fondatore unico M.sa Giovanna Zanuso Sacchetti.

L'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione si intende a titolo gratuito.

In caso di rinuncia del Presidente, la presidenza della Fondazione verrà assunta dal soggetto designato dal fondatore unico M.sa Giovanna Zanuso Sacchetti.

In caso di sopravvenuta incapacità del Presidente, la presidenza della Fondazione verrà assunta dal soggetto designato dal tutore o dall'Amministratore di sostegno del fondatore unico M.sa Giovanna Zanuso Sacchetti.

In caso di morte del Presidente, la presidenza della Fondazione spetta al soggetto designato dal Comitato dei Fondatori composto dall'esecutore testamentario del fondatore unico, ove nominato, dal consigliere di amministrazione più anziano e da uno soggetto nominato dal Comitato d'Onore.

ARTICOLO 7 PRESIDENTE

Fermo quanto previsto all'art. 6, il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- presiede il Comitato d'Onore;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- adotta provvedimenti d'urgenza sulle materie indicate nel successivo articolo 10, riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza.

Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione e la firma in qualsiasi atto ed in qualsiasi sede.

ARTICOLO 8 VICE PRESIDENTE

Il Consiglio può eleggere al suo interno un Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente sostituisce ad ogni effetto il Presidente in tutte le sue attribuzioni.

In caso di mancata nomina del Vicepresidente, le suddette funzioni saranno esercitate dal Consigliere più anziano d'età.

ARTICOLO 9 RIUNIONI

Il Consiglio si riunisce ordinariamente almeno 3 (tre) volte l'anno ed in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno.

La convocazione è fatta, con un preavviso minimo di cinque giorni, mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica dichiarato da ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, ovvero mediante telefax, telegramma ovvero lettera raccomandata.

Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata per posta elettronica, telefax o telegramma entro il giorno precedente.

In caso di impedimento, il membro del Consiglio di Amministrazione dovrà darne tempestiva comunicazione al Presidente con lo stesso mezzo.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno. Nel caso in cui per lo svolgimento della riunione sia necessario disporre preventivamente di specifica documentazione, il Presidente ne curerà la tempestiva trasmissione agli altri membri del Consiglio di Amministrazione.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti ed è sempre necessario il voto favorevole del Presidente. In caso di parità, il voto del Presidente viene duplicato.

Per le modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti dei componenti del Consiglio di amministrazione oltre il voto favorevole del Presidente.

Il Consiglio può conferire incarichi particolari o delegare alcuni dei suoi poteri.

ARTICOLO 10 COMPETENZE

Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, a titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione, spettano ad esso:

- a) la programmazione anno per anno dell'attività sociale;
- b) alla formazione e l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- c) l'organizzazione di convegni, congressi, giornate di studio, seminari;
- d) l'approvazione delle convenzioni con le istituzioni operanti nel settore della tutela e della promozione dei beni e delle attività culturali;
- e) l'eventuale nomina del direttore, del segretario generale, di procuratori, di funzionari e di dipendenti, stabilendone poteri e competenze;
- f) le deliberazioni sulla destinazione dei fondi patrimoniali;
- g) le deliberazioni sugli acquisti e sulle vendite immobiliari, sull'accettazione di liberalità, sull'assunzione di obbligazioni, sulle operazioni ipotecarie, cancellazioni, rinunce, surroghe o postergazioni d'ipoteche;
- h) le deliberazioni sugli interventi in altri enti o società di qualsiasi tipo
- i) l'approvazione dei regolamenti per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili;
- l) le modifiche statutarie.

ARTICOLO 11 DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sempre fermo quanto previsto dall'art. 6, i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rinominati.

ARTICOLO 1 COMITATO D'ONORE

Il Consiglio di Amministrazione, per gli atti di propria competenza, si può avvalere di un Comitato d'Onore composto da un numero di membri stabilito di anno in anno dal fondatore unico o, in caso di sopravvenuta incapacità o morte dello stesso, dal Presidente della Fondazione.

I membri del Comitato d'Onore sono scelti, per quanto possibile, fra personalità che si siano distinte per particolari meriti nei settori di operatività della Fondazione o, comunque, in ambito sociale.

Fermo quanto previsto dall'art.6, il Comitato d'Onore assiste il Consiglio di Amministrazione e dà pareri non vincolanti su singole iniziative e singoli affari.

L'incarico di membro del Comitato d'Onore si intende a titolo gratuito.

ARTICOLO 13 COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale, ove nominato dal Consiglio di amministrazione, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Presidente.

I sindaci effettivi eleggono tra loro il Presidente del Collegio.

I sindaci restano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.
Il collegio ha i doveri ed i compiti stabiliti dalla legge.

ARTICOLO 14 SCIOGLIMENTO

La Fondazione si scioglie al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- per volontà del Fondatore unico;
- per avvenuto conseguimento dello scopo statutario;
- per sopravvenuta impossibilità di realizzare lo scopo sociale.

ARTICOLO 15 LIQUIDATORE

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei due/terzi, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

ARTICOLO 16 DEVOLUZIONE E DEL PATRIMONIO

All'atto dello scioglimento è fatto obbligo alla Fondazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre Fondazioni od associazioni sempre costituite in organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e s.m.i., salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

I beni affidati in concessione alla Fondazione, all'atto di scioglimento della stessa tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.

ARTICOLO 17 NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.